

LEGGE REGIONALE 1 ottobre 2007, n. 26

“Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)”

IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all’articolo 22 della legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11)

1. All’articolo 22 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 la parola “provinciale” è sostituita dalle seguenti “regionale e presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL)”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. I centri devono comprovare l’esistenza di strutture operative, a essi riconducibili, operanti nel territorio di tutte le province”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 ottobre 2007

VENDOLA